

N. 00726/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00674/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2015, proposto da: ***, rappresentato e difeso dagli avv. Sabina Ambrogetti e Paolo Mione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Granara in Genova, Via B. Bosco 31/4;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 25.6.2015, il signor ***, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto del Questore della Spezia 3.4.2015, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, a motivo del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo (21.5.2014) rispetto alla scadenza del titolo di soggiorno da rinnovare (8.1.2013), nonché della circostanza che lo stesso non ha provato di poter disporre del requisito reddituale di cui all'art. 29 comma 3 D. Lgs. n. 286/1998 (richiamato dall'art. 22 comma 11 del medesimo D. Lgs.);

Considerato che, per costante giurisprudenza, il ritardo nella presentazione della richiesta del permesso di soggiorno non rientra fra le ipotesi specificamente previste come ostative al conseguimento del rinnovo del permesso medesimo (Cass., VI, ord. 10.9.2012, n. 15129; T.A.R. Veneto, III, 28.9.2011, n. 1450);

Ritenuto, nondimeno, che il ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo non esime lo straniero, una volta decorso il periodo di un anno di attesa occupazione, dal fornire la prova del requisito reddituale di cui all'art. 29 comma 3 D. Lgs. n. 286/1998 (reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale), specificamente richiamato dall'art. 22 comma 11 del medesimo D. Lgs.;

Rilevato come il ricorrente non abbia, neppure a seguito della comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, fornito la dimostrazione della disponibilità del reddito dichiarato nella domanda di rinnovo (€ 3.896,42), comunque inferiore all'importo dell'assegno sociale per l'anno 2014;

Rilevato altresì come, in ragione del principio tempus regit actum, non possa tenersi conto del rapporto di lavoro instauratosi il 19.6.2015, in quanto successivo all'adozione del provvedimento impugnato (3.4.2015);

Ritenuto pertanto che il ricorso sia infondato, ma che sussistano nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto,

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20
agosto 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)